

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga la disposizione transitoria prevista nella tabella (allegato 3), annessa alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante la formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, che reca disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia Guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, che reca disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia Guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al corpo medesimo. (V. *Stampato* numero 1681-A).

Su questo disegno di legge ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze. Ne ha facoltà.

PUPPINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo che nella conversione in legge di questo decreto-legge siano apportate due modificazioni. Una riguarda l'articolo 14 del decreto.

L'articolo 14 è così formulato: « Il Ministro per le finanze, potrà, inoltre, su proposta del Comandante generale ed indipendentemente da qualsiasi condizione di anzianità o vincolo di esami, promuovere al grado immediatamente superiore, fino a quello di maresciallo maggiore incluso ed entro il limite massimo di un ventesimo dei posti vacanti annualmente nel grado da attribuire, i sottufficiali e le guardie che abbiano conseguito, nell'esplicazione del servizio di istituto, risultati di merito straordinario e posseggano

i necessari requisiti morali, intellettuali e di cultura ».

Ora, siccome di questa possibilità devono potere usufruire anche gli appuntati, così fra le parole « i sottufficiali » e le parole « e le guardie » propongo che si inseriscano le parole « gli appuntati ».

Poi, all'articolo 14 propongo che sia fatto seguire un articolo 14-bis con questa dicitura:

« L'indennità spettante agli ufficiali della Regia guardia di finanza, di cui agli articoli 14 bis e 14-novies aggiunti al Regio decreto legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, è regolata, agli effetti tributari, dalle stesse disposizioni vigenti per l'opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato ».

In questa maniera, l'Opera di previdenza delle Guardie di finanza viene ad usufruire delle stesse esenzioni fiscali di cui usufruisce l'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, e cioè le domande di riscossione dell'indennità supplementare, le domande intese a conservare l'iscrizione alla Cassa e i documenti relativi sono esenti da tassa.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore se è d'accordo.

BAISTROCCHI, *relatore*. La Giunta del bilancio è ben lieta di accogliere le aggiunte proposte dall'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze, in quanto esse rispondono pienamente allo spirito dell'attuale provvedimento legislativo, che tende ad avvicinare sempre più l'ordinamento del Corpo della Regia Guardia di finanza nei riguardi di quella che è la preparazione culturale e militare del personale ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, alla preparazione dell'Esercito.

Io ritengo che dall'attuale provvedimento riuscirà assai avvantaggiata ed accresciuta l'efficienza della nostra Regia Guardia di finanza; ed anzi, a nome della Giunta, e sicuro interprete del pensiero dei camerati qui presenti, credo di dover dire una parola di viva soddisfazione per il modo come la Guardia di finanza, dai suoi ufficiali e sott'ufficiali ai militari di truppa, adempie al suo dovere in servizio dello Stato. E la dico tanto più volentieri in questo momento in cui noi approviamo un provvedimento, che, ripeto, contribuirà ad accrescere l'efficienza di questo Corpo, che tante benemerenze ha acquistato in guerra e acquista oggi in pace. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Allora diamo lettura dell'articolo unico con l'emendamento proposto